



# **O. L. E. A.**

**ORGANIZZAZIONE LABORATORIO ESPERTI E ASSAGGIATORI**

**Scuola Internazionale di Analisi sensoriale e Cultura degli Alimenti**

**c.f.: 92016570415**

**p.IVA: 01350100416**

**sede legale:**

**c/o Istituto d'Istruzione Superiore "A. Cecchi" - Pesaro  
(già Istituto Tecnico Agrario)**

## **STATUTO<sup>1</sup>**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci**

Fano, 25 giugno 2011

---

<sup>1</sup> con le modifiche apportate secondo il DPR 917 del 1986

## **Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, PRINCIPI E SEDE**

E' costituita, dal 20 giugno 1995<sup>2</sup>, **O.L.E.A.** (Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori - Scuola Internazionale di Analisi Sensoriale e Cultura degli Alimenti), Associazione culturale e di attività sociali, denominata d'ora in poi, anche "Associazione".

I principi generali ai quali s'ispira e s'uniforma la vita associativa dell'Associazione sono l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci, il diritto alle garanzie democratiche, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'Associazione ha sede legale, *pro tempore*, presso Istituto d'Istruzione Superiore "A. Cecchi", (*ex Istituto Tecnico Agrario*) Pesaro e sede operativa in Fano c/o CODMA, via Campanella, 1.

## **Art. 2 – CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE E SUA DURATA**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, libera e volontaria.

Può aderire a organismi omologhi, di livello parallelo o superiore, e collaborare con Enti e altre Associazioni per lo sviluppo delle sue finalità.

Ha durata illimitata e il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea convocata in sessione straordinaria.

---

<sup>2</sup> atto del dott. Giuseppe Guarracino, notaio in Ostra; repertorio 7378, raccolta n.ro 1234, registrato a Senigallia il 23 giugno 1995 n. 348, serie 4.

Ne sono stati fondatori Eclide Albertini, Maride Ascentini, Antonella Bernabei, Roberto Cestarelli, Tonino Cioccolanti, Ettore Franca, Domenico Fratoni, Gabriella Gabrielloni, Ettore Jannone Molaroni, Leonida Petri, Leonardo Seghetti, Giorgio Sorcinelli.

### **Art. 3 - SCOPI SOCIALI E ATTIVITA'**

L'Associazione si prefigge gli scopi di:

**Sviluppare** la conoscenza dell'analisi sensoriale, quale strumento di comprensione degli alimenti e crescita culturale degli stessi;

**Promuovere** e favorire iniziative atte a educare e valorizzare i sensi del gusto e dell'olfatto, naturali strumenti indispensabili dell'analisi sensoriale;

**Promuovere** la conoscenza dei prodotti alimentari in genere e, in particolare, oli da oliva, olive da mensa, miele, pane, formaggi, prodotti della norcineria e altri, nei loro caratteri organolettici e negli aspetti di produzione, elaborazione, composizione, nutrizionali, alimentari, legali e merceologici;

**Organizzare** corsi di formazione svolti a vario livello per l'analisi sensoriale, mirando all'istruzione professionale nei diversi settori di prodotti dell'agro-alimentare.

**Seguire i Soci**, con aggiornamenti e perfezionamenti fino e dopo il raggiungimento della iscrizione agli Albi ed agli Elenchi qualora esistenti o costituire propri panel di assaggiatori.

**Perseguire** il riconoscimento giuridico dell'Associazione e della funzione degli Assaggiatori, Giudici e/o Analisti sensoriali che operano sui vari alimenti anche sollecitando la creazione di Albi o Elenchi che qualificano e tutelano la professionalità degli iscritti.

**Promuovere** il ruolo degli associati presso gli organi della UE, dello Stato, delle Regioni, delle Camere di Commercio I.A.A., di altri Enti e degli operatori delle filiere dei prodotti affinché, nelle loro necessità, facciano abituale ricorso all'opera di Esperti e Assaggiatori iscritti all'Associazione.

**Svolgere** attraverso i propri Soci, iscritti ai rispettivi Albi o Elenchi, attività di assaggio e degustazione a favore di Enti, Associazioni o privati che ne facciano richiesta.

**Promuovere** e divulgare la cultura dei prodotti agroalimentari progettando, organizzando e/o partecipando a manifestazioni che intendano valorizzarne la qualità, coltivare le tradizioni di centri, paesi e borghi ricchi di valori storici, culturali e gastronomici.

Le iniziative, mirate a questi scopi, possono essere promosse autonomamente o in collaborazione con Enti, con Associazioni omologhe, aderenti o associate a O.L.E.A, oppure siano partners occasionali.

**Promuovere** convegni, studi, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali e ricreative su temi legati alla filiera dei vari prodotti agroalimentari, intraprendendoli autonomamente o in collaborazione con Enti e/o con Associazioni omologhe, aderenti o associate a O.L.E.A, o partners occasionali.

**Promuovere, intraprendere, partecipare** a rassegne e concorsi, di livello nazionale o internazionale, relativi ai vari prodotti agro-alimentari e costituire panel, commissioni, comitati,

uffici e rappresentanze di cui i Soci possono far parte in ragione delle aspirazioni e delle competenze personali;

**Operare**, in collaborazione con altre Associazioni o Istituzioni, contro le frodi denunciando qualsiasi tentativo e ponendo la propria figura e la professionalità degli Associati a disposizione di Enti quali ex Servizio Repressione Frodi – ora Ispettorato Controllo Qualità -, Dogane, Nuclei anti-sofisticazioni, C.C.I.A.A., ecc.

**Svolgere** azioni che, nel rispetto delle norme vigenti, sono finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti agroalimentari di competenza;

**Richiedere**, in base alle norme vigenti, la costituzione di Comitati di assaggio e sale di assaggio.

**Creare** “Sezioni specializzate”, d’ora in poi dette anche “Sezioni”, per assaggiatori di specifici prodotti agroalimentari, operando con lo stesso spirito e le medesime finalità di questo articolo.

**Dotarsi** di un proprio bollettino stampa, di un sito Internet e disporre spazi sui media.

**Può avvalersi**, per lo sviluppo della propria attività, della collaborazione - oltre dei Soci – quella di esperti di livello nazionale e internazionale, anche non soci e a qualsiasi organismo appartengano.

#### **Art. 4 – IL MARCHIO E IL SIMBOLO**

Il marchio-simbolo dell’Associazione è un logotipo, conforme al modello depositato ai sensi di legge.

Rappresentata la scritta “**O**LEA” in cui la “**O**” richiama il frutto con una foglia dell’olivo.

Il logotipo è serigrafato sul bicchiere ufficiale dell’Associazione usato per l’assaggio degli oli.

Ad ogni Socio, iscritto all’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva, su richiesta, viene consegnato il distintivo da indossare in occasione delle manifestazioni ufficiali.

A tutti i Soci è vietato utilizzare il marchio-simbolo dell’Associazione a scopi professionali, di pubblicità e/o commerciali su oggetti, prodotti, riviste o pubblicazioni se non autorizzati per iscritto dal Presidente.

## **Art. 5 - I SOCI**

Possono essere Soci, e aderire all'Associazione, le persone fisiche o giuridiche che ne accettino lo statuto.

L'Associazione è costituita da Soci "**Ordinari**", "**Sostenitori**", "**Onorari**".

### **a) Soci ordinari:**

Possono appartenere a tre tipologie:

a<sub>1</sub>) **Soci "Assaggiatori"**, sono persone fisiche:

- componenti di Panel o di Comitati di assaggio accreditati;
- iscritti agli Albi o agli Elenchi - regionali o nazionali - degli Esperti e degli Assaggiatori;
- muniti di attestati d'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli da oliva vergini o di attestati di

frequenza a corsi per assaggiatori di prodotti dei quali O.L.E.A. si interessa.

- Possono essere soci Assaggiatori anche persone notoriamente esperte nella degustazione, nella valutazione organolettica e nella conoscenza dei prodotti alimentari soprattutto di interesse dell'Associazione.

a<sub>2</sub>) **Soci "Estimatori o Buongustai"**: sono persone variamente appassionate ai prodotti agroalimentari.

a<sub>3</sub>) **Soci "Enti o Associazioni"**: sono persone giuridiche che, a vario titolo, condividono lo spirito e sostengono le finalità di O.L.E.A.

A norma dell'art. 6, le domande di iscrizione, in seguito a valutazione dei titoli, vengono accettate dalla Giunta e l'ammissione del Socio è resa definitiva con la ratifica del Consiglio.

L'Assemblea sarà informata.

I Soci Ordinari possono partecipare alle attività dell'associazione ed hanno diritto al voto solo se in regola con il versamento del contributo annuale.

### **b) Soci Sostenitori**

Su proposta del Consiglio e nominati dall'Assemblea, sono "sostenitori" Enti, Società, persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in maniera tangibile al funzionamento dell'Associazione.

I Soci Sostenitori non hanno diritto al voto né l'obbligo al versamento del contributo annuale.

### **c) Soci Onorari**

Su proposta del Consiglio sono nominati "soci onorari" dall'Assemblea, le persone fisiche che, per benemerienze riconosciute nel settore dell'agro-alimentare, onorino l'Associazione.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto né l'obbligo al versamento del contributo annuale.

#### **Art. 6 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DEI SOCI ORDINARI**

Le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 5 comma "a) Soci ordinari", che ne abbiano interesse, devono presentare al Presidente dell'Associazione, controfirmata da due Soci ordinari, una domanda in cui sia espressamente dichiarata, e senza riserve, l'adesione allo Statuto.

L'ammissione è valutata dalla Giunta, deliberata a maggioranza, quindi ratificata dal Consiglio.

L'esito della ratifica viene comunicata al nuovo Socio che assume i diritti e gli obblighi sociali dal momento del ricevimento della comunicazione.

Lo *status* di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Il Socio che, ai sensi dell'art.9 (recesso volontario) o dell'art.10 (morosità), sia decaduto dal ruolo, in seguito a domanda presentata al Presidente e accettata dalla Giunta con specifica delibera, può essere riammesso e, nel caso di morosità, una volta regolarizzata la posizione pregressa.

#### **Art. 7 - DOVERI DEI SOCI**

Il Socio è tenuto al rispetto dello Statuto e ad un comportamento non lesivo degli interessi morali, culturali, e patrimoniali dell'Associazione.

Il Socio Ordinario è tenuto al versamento della quota sociale determinata dall'Assemblea nell'entità e nei modi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

La quota annuale del Socio non è trasmissibile né è rivalutabile ad eccezione di trasferimento in causa di morte.

La quota annuale del Socio non costituisce in alcun modo, anche indiretto, titoli di proprietà o di partecipazione a proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e i Soci, regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota, hanno diritto di voto per l'approvazione, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le modificazioni dello statuto e/o dei regolamenti.

E' considerata non opportuna e disdicevole la contemporanea partecipazione di Soci ordinari, specialmente se coinvolti nel governo e nell'attività didattica o promozionale di O.L.E.A., ad altre Associazioni omologhe di assaggiatori degli stessi prodotti agroalimentari oggetto d'interesse di O.L.E.A. e, in tal caso, il Socio ordinario deve informare il Consiglio.

### **Art. 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DEL SOCIO**

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolato al sostegno economico dell'Associazione.

Il Socio cessa dalle sue qualità per:

- a) recesso volontario, nei termini di cui all'art. 9 dello Statuto;
- b) esclusione, nei termini di cui all'art. 10 dello Statuto.

### **Art. 9 - RECESSO VOLONTARIO**

Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio annuale; rimane tuttavia impegnato all'adempimento dei suoi doveri fino al termine dell'esercizio sociale, in corso al momento del recesso.

### **Art. 10 - ESCLUSIONE**

L'esclusione di un Socio, che abbia tenuto un comportamento lesivo per l'Associazione o non rispetti lo Statuto o non osservi le norme stabilite dal Regolamento, è valutata e segnalata dalla Giunta, deliberata dal Consiglio.

Nel caso di particolare gravità valutata dalla Giunta, il Consiglio, può procedere alla sospensione o all'esclusione definitiva di un Socio.

Il provvedimento di esclusione non esonera il Socio dagli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione fino al termine dell'anno sociale in cui è avvenuta l'esclusione o fino alla espulsione.

Il Socio, sospeso o escluso, può ricorrere al collegio dei Probiviri al cui parere il Consiglio dovrà attenersi.

La Giunta, qualora ha verificato che il Socio non abbia adempiuto al versamento del contributo associativo - che automaticamente lo esclude dai diritti - può informarlo dello stato di morosità notificandogli la perdita della qualifica di Socio.

## **Art. 11 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE**

Sono organi di governo dell’Associazione:

**Assemblea dei Soci** (ordinaria o straordinaria)

**Consiglio direttivo**

**Giunta esecutiva**

**Presidente**

**Collegio dei Probiviri.**

A questi si affiancano, con compiti specifici, le Assemblee parziali:

- a<sub>1</sub>) assemblea di Delegazione
- a<sub>2</sub>) assemblea di Sezione specializzata;

Gli Organi dell’Associazione si riuniscono di norma presso la sede o, per eventi particolari o su invito, presso sedi diverse.

Nessun compenso è dovuto ai componenti di nessuno degli organi dell’Associazione.

Le cariche sono rieleggibili.

## **Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L’assemblea ordinaria dei soci è sovrana ed ha luogo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale che inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.

La convocazione dall’Assemblea ordinaria, deliberata del Consiglio, è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima di quello fissato, a ciascun Socio comunicando, mediante avviso sia postale che fax, e-mail, telefonico o altro sistema, gli argomenti da trattare, la sede della riunione, data e ore della prima e della seconda convocazione.

Partecipano attivamente solo i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.

I Soci ordinari possono farsi rappresentare da altri associati che abbiano rilasciato una delega scritta e nominativa.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezione degli organismi direttivi, nomina gli scrutatori che provvedono alle incombenze del seggio.

L’Assemblea dei Soci:

- **elegge** a scrutinio segreto il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e i probiviri;
- **può variare** il numero dei componenti da eleggere al Consiglio;



- **approva** il programma annuale delle attività proposto dal Consiglio;
- **approva** il bilancio consuntivo;
- **approva** i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- **determina** la quota sociale annuale;
- **elegge** i Soci onorari;
- **approva** le Delegazioni e le Sezioni specializzate;
- **nomina** i Delegati e i Responsabili delle Sezioni specializzate.

Di ogni seduta, il verbale, redatto e sottoscritto dal segretario e dal Presidente, è conservato agli atti ed è a disposizione di tutti i Soci.

### **Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea dei soci è sovrana e, indetta in sessione straordinaria,

- è **competente** per le modifiche dello Statuto;
- **delibera** su provvedimenti di natura non ordinaria.
- **delibera** lo scioglimento dell'Associazione;

E' convocata e condotta con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

Nell'Assemblea indetta in sessione straordinaria non sono ammesse deleghe.

### **Art. 14 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita, e delibera, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, entrambe sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza dei Soci presenti, qualunque sia il loro numero.

La prima e la seconda convocazione, possono essere indette nella stessa giornata con un intervallo minimo di un'ora.

## **Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è governata da un Consiglio che, salvo diversa delibera dell'Assemblea, è composto da 11 consiglieri compreso il Presidente, tutti liberamente eletti fra i Soci ordinari.

Il Consiglio diventa operativo a partire dall'inizio del nuovo anno sociale, resta in carica per i successivi quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Senza diritto al voto, come uditori e per le sole materie di interesse, senza contribuire al *quorum* per la validità della seduta, possono partecipare i Delegati e i Responsabili di Sezione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente per sua decisione o su richiesta di almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno 8 giorni prima della riunione con un avviso sia postale, che fax, e-mail, telefonico o altro sistema, comunicando data, ora, il luogo della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare.

La partecipazione è consentita anche mediante video-conferenza o altro e il consigliere, così collegato, è considerato presente alla seduta a tutti gli effetti.

Il Consiglio delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che, senza valido motivo, sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato decaduto e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio

- **nomina:**

- a) i componenti della Giunta,
- b) il Segretario generale,
- c) il Segretario amministrativo;

- **indirizza** la politica dell'Associazione e vigila sulla sua gestione;

- **esamina** il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta;

- **esamina e approva** il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta e da sottoporre all'Assemblea;

- **stimola e promuove** le iniziative e lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali;

- **elabora, aggiorna, modifica e delibera** il Regolamento per la ratifica dell'Assemblea;

- **vigila** sul rispetto del Regolamento;

- **nomina** un Comitato Scientifico, se la Giunta lo proponga, e stabilisce l'entità dei rimborsi.

- **tenta la risoluzione**, in via preliminare, di eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi e/o gli associati, oppure attiva il Collegio dei Probiviri;

Il Consiglio può:

- **stabilire** l'eventuale erogazione di contributi a favore dei Delegati e dei Responsabili di Sezione;

- **affidare** specifiche deleghe ai propri consiglieri;

- **stabilire e aggiornare** i criteri per la verifica dei requisiti per l'ammissibilità dei Soci;
- **effettuare** assunzioni di persone da impiegare nella struttura tecnico-amministrativa, e determina il compenso relativo;
- **stabilire**, a favore del Segretario amministrativo un eventuale compenso;
- **delegare**, solo per il tempo ritenuto necessario, tutte o parte delle proprie attribuzioni alla Giunta esecutiva o al Presidente che relazionano al Consiglio al termine del periodo di delega o, se richiesti, nel corso dell'iniziativa demandata.

Delle sue sedute viene redatto un verbale.

Ai componenti del Consiglio non spettano emolumenti di nessuna natura; può essere previsto il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a iniziative o a riunioni straordinarie fuori sede, autorizzate dalla Giunta.

Le entità e le modalità di erogazione, disciplinate dal Regolamento, devono essere giustificate da una delibera del Consiglio.

#### **Art. 16 – GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta esecutiva è liberamente nominata dal Consiglio che, fra i Consiglieri, compreso il Presidente elegge 5 componenti che il Consiglio può aumentare fino a un massimo di 7.

Dura in carica quanto il Consiglio e i suoi componenti sono rieleggibili.

La Giunta:

- **si riunisce** su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti;
- **delibera a maggioranza** e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- **predispone** il programma delle attività seguendo le linee direttive del Consiglio;
- **organizza e realizza** le attività dell'Associazione vigilando sull'esecuzione;
- **predispone** il rendiconto delle attività;
- **predispone** i bilanci, di previsione e consuntivo, da proporre all'esame del Consiglio;
- **esamina e accetta** l'ammissione dei Soci ordinari;
- **autorizza** componenti del Consiglio e di Giunta a partecipare a riunioni straordinarie fuori sede;
- **incarica** Soci ordinari, esperti o consulenti esterni a svolgere attività occasionale di collaborazione o docenza nell'ambito dell'attività statutaria;
- **stabilisce** l'entità delle spese da documentare, le modalità dei rimborsi e gli eventuali compensi spettanti ad esperti, docenti o collaboratori incaricati per le specifiche attività statutarie;
- **può delegare**, autonomamente o a richiesta, specifiche attività e per il tempo ritenuto necessario, parte delle proprie attribuzioni ai Delegati e ai Responsabili di Sezione oltre che a terzi. La delega

è formalizzata in una delibera che riporti le finalità, l'eventuale periodo, le modalità delle informazioni da riferire durante e/o al termine dell'iniziativa.

- **può nominare** un Comitato Scientifico da attivare nel tempo di durata della Giunta;
- **può nominare, o sollevare** dall'incarico, un Responsabile alle pubbliche relazioni.

Delle sue sedute viene redatto un verbale.

#### **Art. 17 – PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto liberamente dall'Assemblea ed ha la rappresentanza dell'Associazione.

- **dura in carica** 4 anni o fino al rinnovo degli organi statutari ed è rieleggibile.
- **presiede** Giunta, Consiglio e le Assemblee ordinaria, straordinaria, di Delegazione e di Sezione.
- **compie e risponde** di ogni atto connesso all'amministrazione ed alla gestione.
- **delega** le sue mansioni, la rappresentanza e la firma a un vice-presidente da lui incaricato in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art. 18 – SEGRETARIO GENERALE ORGANIZZATIVO**

Il Segretario Generale organizzativo è liberamente eletto dal Consiglio.

- **attua e svolge** le decisioni della Giunta e del Consiglio;
- **cura** la realizzazione dei programmi stabiliti dai due organi;
- **intrattiene** le relazioni con i Delegati e con i Responsabili di Sezione curando l'organizzazione e la realizzazione delle varie iniziative;
- **rappresenta** l'Associazione su incarico del Presidente in manifestazioni pubbliche;
- **coordina** la struttura tecnico-amministrativa;
- **collabora** alla cura della gestione e dell'aggiornamento del sito internet dell'Associazione;
- **svolge** funzioni di supporto al Presidente ed è in contatto col Segretario amministrativo;
- **dura in carica** quanto il Consiglio ed è rinnovabile;
- **gli spettano** solo i rimborsi delle spese documentate, sostenute per le incombenze di ruolo.

## **Art. 19 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario amministrativo è liberamente nominato dal Consiglio ed ha funzioni di Tesoriere.

- **cura la gestione** del patrimonio, ha la delega per l'attuazione delle operazioni finanziarie, predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- **cura le scadenze** amministrative e segue la riscossione delle quote sociali;
- **opera** in diretto accordo con il Segretario generale e il Presidente;
- **può essere affiancato** da un consulente esterno indicato dal Consiglio;
- **collabora** alla cura della gestione e dell'aggiornamento del sito internet dell'Associazione;
- **ha diritto** ai rimborsi delle spese documentate, sostenute per le incombenze di ruolo;
- **può ricevere** un eventuale compenso stabilito dal Consiglio.

## **Art. 20 – DELEGAZIONI**

L'Associazione, allo scopo di rendere agevole la gestione delle attività statutarie e, in ragione del dinamismo e dell'operosità, prevede sue Delegazioni al fine di aggregare Soci ordinari residenti in un determinato territorio non strettamente legato a confini amministrativi.

La costituzione delle Delegazioni prevede una richiesta, di Soci ordinari della base, che la Giunta valuta dopo l'esame del programma da quelli proposto.

Deliberata l'accettazione, la Giunta autorizza l'avvio della procedura elettiva in seno all'Assemblea parziale dalla quale scaturiscano il Delegato, l'eventuale organigramma delle figure coadiuvanti quali un segretario o addetti ad incarichi particolari.

Le Delegazioni diventano operative dopo approvazione del Consiglio e ratifica dell'Assemblea.

La Delegazione finanzia in proprio le iniziative intraprese, salvo diversa delibera del Consiglio.

Se più di una Delegazione operano in uno stesso ambito più vasto, configurabile o no in un territorio amministrativo (Comune, Provincia, Regione, ecc.), sentiti i Delegati, la Giunta nomina un coordinatore che si incarica della funzione di collegamento fra le Delegazioni e la Giunta.

Le Delegazioni sono designate col territorio amministrativo o col luogo di residenza del Delegato.

I Delegati e il coordinatore possono partecipare al Consiglio quali uditori senza diritto di voto.

Se vengono a cessare i presupposti della costituzione, la Giunta, comunicandolo al delegato e/o al coordinatore, disattiva, chiude o riorganizza la Delegazione.

## **Art. 21 - SEZIONI SPECIALIZZATE**

L'Associazione costituisce "Sezioni" per aggregare Soci ordinari interessati a particolari prodotti dell'agro-alimentare quali olive da mensa, miele, formaggi, norcineria, pane, dolci o altri.

La loro costituzione prevede una richiesta di Soci ordinari della base alla Giunta che valuta dopo l'esame del programma da quelli proposto.

Deliberata l'accettazione, la Giunta autorizza l'avvio della procedura elettiva in seno all'Assemblea parziale dalla quale scaturiscano il Responsabile e l'eventuale organigramma con altre figure coadiuvanti quali un segretario o addetti a incarichi particolari.

La Sezione diventa operativa dopo approvazione del Consiglio e ratifica dell'Assemblea.

La Sezione finanzia in proprio le iniziative intraprese, salvo diversa delibera del Consiglio.

I Responsabili della Sezione possono partecipare al Consiglio quali uditori, senza diritto di voto.

Nel caso vengono a cessare i presupposti della costituzione, la Giunta, comunicandolo al Responsabile, disattiva, chiude o riorganizza la Sezione.

## **Art. 22 - ASSEMBLEE PARZIALI DI DELEGAZIONI E DI SEZIONI SPECIALIZZATE**

Le Assemblee parziali discutono temi di interesse della Delegazione o della Sezione.

Sono autorizzate dal Presidente che ha informato la Giunta sull'ordine del giorno.

Sono convocate dal Presidente che le presiede o delega l'incarico.

Alle Assemblee parziali possono partecipare, senza voto, componenti di Giunta o di Consiglio.

Le proposte scaturite dalle Assemblee parziali, votate con le stesse modalità dell'Assemblea, con il verbale relativo o manifestate dal Delegato o dal Responsabile, sono comunicate alla Giunta che recepisce, autorizza o respinge.

Il Delegato, e/o il Coordinatore delle Delegazioni, e il Responsabile di Sezione relativamente alle attività, attraverso il Segretario Generale devono coordinarsi con l'Associazione, con le altre Delegazioni e/o con le Sezioni Specializzate.

## **Art. 23 - DEI DELEGATI E DEI RESPONSABILI**

I Delegati e i Responsabili di Sezione possono partecipare al Consiglio senza diritto di voto.

Il Coordinatore delle Delegazioni, i Delegati e i Responsabili di Sezione sono tenuti a svolgere una funzione di stimolo delle attività dell'Associazione nelle relative aree e nei settori di competenza.

Delle attività, direttamente o attraverso il Segretario generale, informano la Giunta sullo svolgimento e relazionano al termine di ciascuna.

#### **Art. 24 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio è eletto dall'Assemblea, fra Soci o no, di competenza e moralità provate; durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

E' composto di 5 componenti che, nell'ambito, scelgono Presidente, due effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che possono sorgere tra Soci, o fra questi e l'Associazione o i suoi Organi.

Senza appellabilità e senza formalità di procedura, giudicano “*ex bono et ex aequo*” e, con un verbale, relaziona al Consiglio che deve applicare, o far applicare, le decisioni.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri sarà informata l'Assemblea.

#### **Art. 25 - DEL PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) da beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, ecc.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o da erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione si obbliga di devolvere il suo patrimonio o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 26 - NORME DI RINVIO**

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, approvato dall'Assemblea che ratifica anche eventuali modifiche allo stesso.

Per quanto non compreso o previsto in questo Statuto si rimanda al Codice Civile ed alle leggi in materia di Associazioni.

Fano, approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2011